

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **30/1978** (ECLI:IT:COST:1978:30)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **AMADEI**

Camera di Consiglio del **21/12/1977**; Decisione del **05/04/1978**

Deposito del **12/04/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14417**

Atti decisi:

N. 30

ORDINANZA 5 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 12 aprile 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 19 aprile 1978.

Pres. ROSSI - Rel. AMADEI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (tariffe telefoniche), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1976 dal pretore di Ivrea nel procedimento civile vertente tra Mirandola Francesco ed altri e la SIP, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976;

2) ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal pretore di Lodi nel procedimento civile vertente tra Gironi Giuseppe ed altri e la SIP, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 6 giugno 1976.

Visti gli atti di costituzione della SIP, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il pretore di Ivrea e il pretore di Lodi hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 che stabiliva un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe telefoniche, per contrasto con gli artt. 23 e 53 della Costituzione e che tale questione è stata sollevata dopo che era stato presentato ricorso per regolamento di giurisdizione da parte della SIP.

Considerato che questione identica è stata già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 186 del 14 luglio 1976; che non sono stati addotti né sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal proprio orientamento giurisdizionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.